

ACCORDO QUADRO



tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

La **Tecno IN SpA**, con sede in S. Donato Milanese (MI), via G. Marcora, 52, C.F. 05016170630, rappresentata da Sala Davide, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Tecno in SpA

Premesso che:

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) ~~promuove l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il~~ conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio,;
- c) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- d) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Che:

La Tecno In SpA è una società di servizi di ingegneria e Geologia, presente sia in Italia che all'estero, ed è anche laboratorio di ricerca privato iscritta nell'elenco Nazionale presso il MIUR con Decr. Dirig. N° 1559 del 27/12/200;

- a) La stessa è autorizzata con D.M n° 8583 del 05/09/2012 e n° 6858 del 19/07/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all'emissione di certificati Ufficiali di Prova su Terre, CIs, Acciai e rocce;
- b) La Tecno in SpA è presente nei distretti di Ricerca DAC e STRESS con diverse attività di ricerca applicata;

Considerato che:

- la sinergia tra il CNR e la Tecno In SpA può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le scienze della Terra;
- La Tecno In SpA dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di



- trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e la Tecno In SpA possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
 - il CNR e l'Ente Tecno In SpA manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche Geologia marina e terrestre, geofisica applicata all'ambiente ed al costruito monumentale ed archeologico, osservazione della terra, e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
 - Il CNR e l'Ente Tecno In manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,**

ART. 1 - Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

ART. 2 - Oggetto e Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore "scienze della Terra";

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.



Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma n.1, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere.

In particolare, i "firmatari" del presente Accordo si propongono di:

Sensibilizzare e formare adeguatamente in merito al tema dei servizi applicati all'ingegneria ed alla geologia/geofisica, diffondendo la conoscenza delle migliori tecnologie in essere e valorizzando nel contempo, su suolo italiano l'impiego di tecnologie innovative, evidenziando le opportunità che ne possano derivare;

Promuovere forme di collaborazione con ogni soggetto eventualmente interessato all'oggetto del presente Accordo e, valutare la realizzazione a breve termine, di progetti pilota finalizzati a sperimentare sul campo i possibili riflessi derivanti dallo uso di nuove tecnologie.

Favorire lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di innovazione tecnologica, mediante un percorso le cui azioni si sviluppino attraverso una costante e continua iterazione tra le Parti, finalizzata a creare una rete stabile di conoscenze che possano contribuire a stimolare lo sviluppo del settore delle tecnologie abilitanti.

Monitorare con continuità l'offerta di innovazione ed i trend tecnologici e di mercato, nazionali ed internazionali, nel settore di riferimento;

Supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dagli attori dello Accordo attraverso una serie di strumenti operativi;

Promuovere azioni di potenziamento e soprattutto di integrazione delle dotazioni tecnologiche esistenti in territorio italiano interfacciandosi con la realtà europea ed internazionale;

Promozione di eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie nei confronti di una massa variegata di possibili "utenti";

Supportare la crescita complessiva del settore della Ricerca in merito alle materie di **comune interesse** migliorando i collegamenti tra le Parti e favorendo, nel contempo, lo incontro fra offerta e domanda d'innovazione e di ricerca;

Favorire studi, analisi e rapporti riguardanti l'evoluzione tecnologica in materia di **scienze della Terra**.

Promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza tecnologica in genere.



ART. 3 - Comitato Bilaterale

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Fanno parte Comitato Bilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e due rappresentanti di Tecno In SpA nominati dall' Amministratore Unico della stessa . Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione, si doterà di un regolamento interno, ed avrà in particolare i seguenti compiti:

Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;

Proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa la individuazione di appositi gruppi di lavoro;

Approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;

Individuazione degli strumenti per rendere disponibili ad un numero sempre crescente di operatori le conoscenze derivanti dall' uso della nuova tecnologia;

Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di Tecno In SpA aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

ART. 4 - Tipologia delle azioni

Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria e nazionale ed, in particolare, con una politica interna fortemente incline ad un Piano di diffusione della Innovazione Tecnologica.

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

Geologia e geofisica Marina;

Ingegneria dei materiali;

Geofisica applicata all'archeologia ed ai monumenti.

Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

ART. 5 - Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

Art. 6 - Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.



Art. 7-Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

ART. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 9 – Visibilità dell' Accordo – Quadro

Le Parti concordano sull' importanza di offrire un' adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo – Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.



Art. 13 - Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

ART. 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 15 - Registrazione


Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Rinvii e Foro Competente


Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma li, 26-9-2014

PER
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Prof. Luigi Nicolais



PER
TECNO IN S.p.A.
Amministratore Unico e l.r.p.t.
Davide Sala



ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

TECNO IN S.p.A.

